



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 26 LUGLIO 2017

Art. 2 (Accordo)

GENERALE

1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno sottoscrivere Intese tecniche di attuazione della cooperazione tecnica militare nell'ambito del presente Accordo, nonché elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività di cooperazione. b. Il Piano di cooperazione annuale potrà essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti. c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Ciad. d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Ciad, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate del Ciad. 2. Campi La cooperazione tra le Parti potrà includere i campi elencati qui di seguito: a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria; d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamenti di unità militari e gestione del personale; e. formazione ed addestramento in campo militare; f. questioni ambientali e relative all'inquinamento provocato da attività militari; g. sanità militare; h. storia militare; i. sport militare; j. altri settori militari di comune interesse per le due Parti. 3. Modalità La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità: a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa; d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Enti civili e militari della difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. supporto alle iniziative commerciali relative ai

materiali ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa; k. eventuali altre modalita' da concordare tra le Parti.

Versione in vigore dal 6 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017
Estremi	Legge 23 luglio 2020, n. 96
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-96-2020/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it